

# Gazzetta ufficiale

# C 186

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno  
18 giugno 2014

### Sommario

#### I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

##### RACCOMANDAZIONI

###### **Banca centrale europea**

2014/C 186/01	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2014, relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l'assistenza delle banche centrali nazionali (BCE/2014/14) ...	1
---------------	---	---

#### II *Comunicazioni*

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2014/C 186/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.6968 — Lufthansa/CAE/JV) <sup>(1)</sup> .....	3
2014/C 186/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7240 — Klépierre/ING/Le Havre Vauban et Le Havre Lafayette) <sup>(1)</sup> .....	3
2014/C 186/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7258 — TTC/Scholtz) <sup>(1)</sup> ....	4
2014/C 186/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7214 — PAG/Ibericar/Ibericar K) <sup>(1)</sup> .....	4

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## IV Informazioni

### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Consiglio

2014/C 186/06	Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia .....	5
---------------	---	---

#### Commissione europea

2014/C 186/07	Tassi di cambio dell'euro .....	7
---------------	---------------------------------	---

---

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### Banca europea per gli investimenti

2014/C 186/08	Invito a presentare proposte — L'Istituto della Banca europea per gli investimenti propone tre nuove borse di studio EIBURS nell'ambito del Programma Sapere .....	8
---------------	--	---

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### Commissione europea

2014/C 186/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7287 — CD&R Fund IX / Mauser) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	11
2014/C 186/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7254 — LetterOne/RWE Dea) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	12
2014/C 186/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7281 — Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods) <sup>(1)</sup> .....	13

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2014/C 186/12	Avviso riguardante una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Domanda proveniente da uno Stato membro .....	14
---------------	--	----

---

**Rettifiche**

2014/C 186/13	Rettifica della comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011) .....	15
---------------	---	----



## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## BANCA CENTRALE EUROPEA

## RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2014

**relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l'assistenza delle banche centrali nazionali**

(BCE/2014/14)

(2014/C 186/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5, 12.1, 14.3 e 38,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea<sup>(1)</sup> e in particolare gli articoli 8, 8 bis e 8 ter,

considerando quanto segue:

- (1) L'indirizzo BCE//1998/NP28<sup>(2)</sup>, detta le regole comuni e le norme minime di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 che assicurano un minimo livello di tutela delle informazioni statistiche riservate raccolte dalla Banca centrale europea (BCE) con l'assistenza delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema.
- (2) Al riguardo, mentre si riconosce che le informazioni statistiche necessarie ad assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE in relazione agli Stati membri la cui moneta è l'euro differiscono da quelle relative agli Stati membri con deroga, l'articolo 5 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applica a tutti gli Stati membri mentre tale circostanza, in combinazione con l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di concepire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri considerano adeguate per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e alla tempestiva preparazione in campo statistico per consentire l'adozione dell'euro da parte degli Stati membri con deroga<sup>(3)</sup>.
- (3) È cresciuta la necessità che i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) si scambino informazioni statistiche riservate per l'esercizio dei compiti del SEBC,

<sup>(1)</sup> GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Indirizzo BCE/1998/NP28 del 22 dicembre 1998 relativa alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con l'assistenza delle banche centrali nazionali (GUL 55 del 24.2.2001, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Cfr. il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

**Applicazione dell'Indirizzo BCE/1998/NP28**

I destinatari della presente raccomandazione dovrebbero applicare le disposizioni dettate dall'Indirizzo BCE/1998/NP28 in relazione a informazioni statistiche riservate ricevute da un altro membro del SEBC e dovrebbero darne conferma mediante la stipula di un accordo con gli altri membri del SEBC.

II.

**Disposizioni finali**

1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono destinatarie della presente raccomandazione, in quanto applicabile e nella misura in cui tali banche centrali nazionali partecipano alla trasmissione di informazioni statistiche riservate nell'ambito del SEBC.
2. Il presente indirizzo si applica a partire dal 1° aprile 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2014

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.6968 — Lufthansa/CAE/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 186/02)

L'11 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M6968. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7240 — Klépierre/ING/Le Havre Vauban et Le Havre Lafayette)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 186/03)

Il 5 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7240. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7258 — TTC/Scholtz)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 186/04)

L'11 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7258. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7214 — PAG/Ibericar/Ibericar K)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 186/05)

Il 10 giugno 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7214. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

**relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione  
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia**

(2014/C 186/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto l'elenco dei candidati presentato al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,

visti gli elenchi dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 2 dicembre 2013<sup>(2)</sup> il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016.

(2) L'organizzazione dei datori di lavoro BUSINESSEUROPE ha presentato le candidature per due seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che scade il 7 novembre 2016:

## III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membro titolare	Membro supplente
Francia	Sig.ra Nathalie BUET	Sig. Patrick LÉVY

<sup>(1)</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2013/C 360/07 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU C 360 del 10.12.2013, pag. 8).

*Articolo 2*

Il Consiglio nominerà in un secondo tempo i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

Y. MANIATIS

---

## COMMISSIONE EUROPEA

### Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

**17 giugno 2014**

(2014/C 186/07)

#### **1 euro =**

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3568	CAD	dollari canadesi	1,4742
JPY	yen giapponesi	138,40	HKD	dollari di Hong Kong	10,5174
DKK	corone danesi	7,4563	NZD	dollari neozelandesi	1,5651
GBP	sterline inglesi	0,79940	SGD	dollari di Singapore	1,6982
SEK	corone svedesi	9,0058	KRW	won sudcoreani	1 386,98
CHF	franchi svizzeri	1,2188	ZAR	rand sudafricani	14,5637
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	8,4491
NOK	corone norvegesi	8,1300	HRK	kuna croata	7,5770
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 137,22
CZK	corone ceche	27,445	MYR	ringgit malese	4,3738
HUF	fiorini ungheresi	307,34	PHP	peso filippino	59,663
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	47,1895
PLN	zloty polacchi	4,1371	THB	baht thailandese	44,020
RON	leu rumeni	4,4015	BRL	real brasiliano	3,0322
TRY	lire turche	2,8972	MXN	peso messicano	17,6906
AUD	dollari australiani	1,4492	INR	rupia indiana	81,5844

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

**Invito a presentare proposte — L'Istituto della Banca europea per gli investimenti propone tre nuove borse di studio EIBURS nell'ambito del Programma Sapere**

(2014/C 186/08)

L'Istituto della Banca europea per gli investimenti concentra la maggior parte dei rapporti istituzionali con le università nell'ambito del Programma Sapere (*Knowledge Programme*), articolato a sua volta in tre programmi distinti:

- **EIBURS**, (*EIB University Research Sponsorship Programme*), programma di sostegno alla ricerca universitaria,
- **STAREBEL**, (*STAgés de REcherche BEI*), programma che finanzia giovani ricercatori impegnati in progetti congiunti BEI-Università, e
- **EIB University Networks**, meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che presentano aspetti di particolare interesse per il sostegno agli obiettivi del gruppo BEI.

**EIBURS** offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio BEI, con una dotazione complessiva di 100 000 EUR l'anno per un periodo triennale, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o a istituti di ricerca collegati a università nei Paesi dell'UE, nei Paesi candidati o in quelli potenziali che presentano un comprovato *know-how* in ambiti d'interesse della BEI, consentendo loro di ampliare le attività in tali aree. Le proposte ritenute saranno costituite da una varietà di prodotti (studi di ricerca, organizzazione di corsi e seminari, attività di collegamento, diffusione dei risultati ecc.) che rientreranno nell'accordo contrattuale con la Banca.

Per il periodo 2014/2015, il programma **EIBURS** ha prescelto i seguenti tre filoni di ricerca:

**Analisi economica degli investimenti nell'efficienza energetica (EE)**

Migliorare l'efficienza energetica (EE) di un'economia è il modo più logico per soddisfare gli obiettivi energetici e ambientali, tra cui quello riguardante la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Ciononostante, in una prospettiva economica, gli attuali livelli d'investimento appaiono insufficienti. Capire meglio gli aspetti economici dell'EE può permettere d'individuare più adeguatamente come sviluppare il potenziale d'investimento in EE di un'economia.

Al centro di ricerca universitaria sostenuto da EIBURS è richiesto di mettere a punto un programma di ricerca per definire un quadro generale che analizzi l'impatto sul benessere degli investimenti realizzati nel campo dell'EE e di applicarlo per condurre un'analisi costi/benefici di diversi tipi d'investimento (compresi quelli per la costruzione di nuovi beni e il recupero di quelli esistenti). Tale programma dovrebbe analizzare le barriere diverse da quelle economiche che ostacolano l'EE (quali la frammentazione degli incentivi, deficienze di tipo razionale o organizzativo), nonché indicare le vie per superarle. Il programma deve anche riflettere su quali siano esigenze e ambiti di applicazione degli interventi pubblici e trarre insegnamento dalle varie politiche esistenti dirette al miglioramento dell'EE. In particolare, occorre che il programma studi l'utilità di politiche dirette ad agevolare l'accesso ai finanziamenti oppure a sviluppare strumenti finanziari specifici a sostegno d'investimenti nell'EE.

Il progetto può comprendere altre attività che il centro di ricerca universitario sarebbe disposto a intraprendere con il sostegno a questo filone di ricerca, tra cui:

- organizzazione di corsi e seminari,
- creazione di basi di dati,
- sondaggi.

### **L'evoluzione demografica nell'UE, la situazione della fascia di popolazione nelle età più avanzate e la necessità di elaborare modelli innovativi per migliorare l'efficienza del sistema di assistenza agli anziani**

L'evoluzione demografica costituirà una sfida di prim'ordine per l'UE nei prossimi decenni. In alcuni Paesi europei, il tasso di dipendenza degli anziani è in rapido aumento e sarà tale che, entro il 2050, ad ogni pensionato corrisponderanno due persone attive sul mercato del lavoro. Inoltre, la quota dei «grandi vecchi» — ovvero degli ultra ottantacinquenni — crescerà in modo spropositato. Le proiezioni indicano che tale aumento dovrebbe verificarsi in ampia parte entro il 2030, contestualmente ad un più rapido processo d'invecchiamento della popolazione.

Dal punto di vista economico, quest'evoluzione si ripercuote sulla società su due fronti in particolare: sul sistema pensionistico e su quello sanitario. Le analisi demografiche mostrano che il processo d'invecchiamento della popolazione dovrebbe comportare un aumento delle spese pubbliche del settore sanitario pari al 2 % del PIL, come media nella maggior parte degli Stati membri dell'UE tra il 2007 e il 2060.

Di conseguenza, un tema che è diventato centrale nell'UE e altrove è quello di incrementare l'efficienza e l'efficacia, sotto il profilo dei costi, delle prestazioni sanitarie di lungo periodo per gli anziani. Al centro di ricerca universitaria che riceverà il sostegno di EIBURS è richiesto di creare un programma di ricerca incentrato sulla rivisitazione di approcci tradizionali e innovativi che affrontino questa problematica. Ricerche addizionali e più approfondite dovrebbero coinvolgere i seguenti aspetti correlati al processo d'invecchiamento della popolazione:

- le risorse di bilancio da destinare all'assistenza sanitaria nei vari Paesi dell'UE nei prossimi venti anni, in modo da soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia e soprattutto la fascia degli anziani in età più avanzata,
- la strategia e il livello di preparazione dei Paesi dell'UE di fronte al fabbisogno infrastrutturale e di risorse umane,
- modelli organizzativi (compresa la partecipazione del settore privato) e tecnologie previste per offrire servizi che assumeranno una certa importanza,
- le conseguenze in termini di costi e gli strumenti finanziari utilizzati per creare/assicurare la manutenzione delle infrastrutture legate all'assistenza agli anziani,
- le strategie di attuazione e di realizzazione su ampia scala di modelli di assistenza riusciti per il futuro.

Tra le attività e i prodotti attesi vi sono:

- ricerca qualitativa e quantitativa (sondaggi, interviste, rassegna letteraria ecc.),
- relazioni, studi approfonditi di politica e modelli per la stima del fabbisogno finanziario,
- organizzazione di seminari, eventi divulgativi,
- creazione di basi di dati.

### **L'impatto della microfinanza sull'inclusione finanziaria e sociale in Europa**

L'inclusione finanziaria e sociale è un tema importante del programma politico dell'Europa ed è uno degli obiettivi della Strategia 2020 dell'Unione europea. La microfinanza, nelle sue svariate forme (microcredito, microrisparmio, microassicurazione ecc.) è vista generalmente come elemento migliorativo della vita delle persone, di riduzione della vulnerabilità e di promozione sociale e di partecipazione economica.

In Europa, la microfinanza svolge anche un ruolo importante nel ridurre il divario esistente tra il settore finanziario tradizionale (spesso molto restio ad avere come clienti quei privati o quei microimprenditori considerati più rischiosi e meno interessanti sotto il profilo commerciale) e i responsabili delle decisioni politiche sociali a livello regionale/nazionale; questi ultimi spesso tendono a sostenere i gruppi più deboli ma mancano di una strategia chiara su come incentivare un attivo ruolo inclusivo. La microfinanza pertanto è da considerarsi un'attività che può avere un impatto positivo sulla finanza inclusiva e può fungere da strumento politico importante per i responsabili delle politiche.

I programmi applicati su scala UE che concernono il settore sono lo Strumento europeo *Progress* di microfinanza, varato nel 2010, e lo sportello microfinanza del programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale, annunciato nel 2013.

Il centro di ricerca universitario prescelto per l'EIBURS dovrà mettere a punto un programma di ricerca che, attingendo all'esperienza maturata in ambito europeo, si concentri sugli interrogativi fondamentali elencati qui di seguito:

- In quali modi l'inclusione finanziaria ha impatto sull'inclusione sociale e viceversa? Com'è possibile quantificare e misurare a livello micro e macro economico l'impatto della microfinanza sull'inclusione finanziaria e sociale (ad esempio, l'impatto della microfinanza dal punto di vista della creazione di attività economica e come possibile via d'uscita dalla disoccupazione)?
- Quali sono i nessi esistenti tra la determinazione del prezzo di un microprestito, il credito accessibile e l'inclusione finanziaria e sociale?
- In che modo la determinazione del prezzo di un prestito ha impatto sulla domanda e l'offerta di microcrediti, nella fattispecie di quelli concessi a dei gruppi di prenditori vulnerabili?
- Qual è il contributo relativo dei diversi prodotti di microfinanza, come il credito, il risparmio e l'assicurazione sull'inclusione finanziaria e sociale?
- Cosa differenzia il microcredito diretto alle imprese da quello destinato ai privati, dal punto di vista dell'impatto sull'inclusione finanziaria e sociale?
- Come varia, nei vari Paesi dell'UE, il livello di esclusione finanziaria e sociale sul piano regionale e nazionale? Esiste una correlazione con il grado di sviluppo dei rispettivi mercati finanziari in generale e con i mercati della microfinanza in particolare?

Le proposte, dal punto di vista del campo geografico, dovrebbero concentrarsi essenzialmente sui 28 Paesi dell'UE. S'incoraggiano i candidati a creare rapporti di cooperazione con altre università e centri di ricerca che abbiano competenze nel settore della finanza inclusiva in generale e nella microfinanza in particolare.

Il progetto può comprendere altre attività che il centro di ricerca universitario sarebbe disposto a intraprendere con il sostegno a questo filone di ricerca, tra cui:

- organizzazione di corsi e seminari,
- creazione di basi di dati,
- sondaggi.

Le proposte devono essere redatte in inglese o in francese e presentate entro il 30 settembre 2014, data oltre la quale quelle tardive non saranno prese in considerazione. I fascicoli devono essere inviati all'indirizzo seguente:

**Formato elettronico:**

events.eibinstitute@eib.org

Per maggiori informazioni sul processo di selezione **EIBURS** e sugli altri programmi e meccanismi, si prega di consultare il sito: <http://institute.eib.org/>

---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7287 — CD&R Fund IX / Mauser)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 186/09)

1. In data 5 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Clayton, Dubilier & Rice Fund IX, L.P. («CD&R Fund IX», USA) intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa Mauser Holding GmbH («Mauser», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

— CD&R Fund IX: investimenti in private equity,

— Mauser: opera principalmente nella produzione e nella vendita di imballaggi industriali rigidi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7287 — CD&R Fund IX / Mauser, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7254 — LetterOne/RWE Dea)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 186/10)

1. In data 11 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione LetterOne Holding SA («LetterOne», Lussemburgo) acquisirà il controllo esclusivo indiretto di RWE Dea AG («RWE Dea», Germania) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
  - LetterOne è una holding di investimento privata che opera principalmente nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni,
  - RWE Dea è un'impresa internazionale del settore del petrolio e del gas che opera in 17 paesi, detiene partecipazioni in circa 140 licenze attive per la prospezione del petrolio e del gas e gestisce impianti sotterranei per lo stoccaggio del gas naturale in Germania.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7254 — LetterOne/RWE Dea, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> G.U. L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> G.U. C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.7281 — Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods)**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2014/C 186/11)

1. In data 10 giugno 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Lur Berri (Francia) e PAI Partners («PAI», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Labeyrie Fine Foods («Labeyrie», Francia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- Lur Berri: allevamento e lavorazione delle carni (in particolare di anatre grasse), produzione agricola, distribuzione di articoli per il fai da te e per il giardinaggio,
- PAI: società di investimento,
- Labeyrie: produzione e distribuzione di prodotti alimentari (ad esempio foie gras, salmone, blini e dessert surgelati).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7281 — Lur Berri / PAI Partners / Labeyrie Fine Foods, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso riguardante una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE****Domanda proveniente da uno Stato membro**

(2014/C 186/12)

Il 15 maggio 2014, la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE<sup>(1)</sup>. Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 16 maggio 2014.

Detta domanda, proveniente dalla Repubblica di Polonia, riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di elettricità in questo paese. L'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE prevede che detta direttiva non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è fatta esclusivamente ai sensi della direttiva 2014/25/UE e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.

Ai sensi della lettera a) del primo comma del punto 1 dell'allegato IV della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 90 giorni lavorativi per prendere una decisione in merito a tale richiesta, a decorrere dal giorno lavorativo indicato sopra. Pertanto, il periodo scadrà il 25 settembre 2014.

---

<sup>(1)</sup> GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

## RETTIFICHE

**Rettifica della comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 11 del 14 gennaio 2011)

(2014/C 186/13)

A pagina 35, punto 152, terza frase,

*anziché:* «Gli accordi di specializzazione reciproca sono accordi tra due o più parti che operano sullo stesso mercato del prodotto e in forza dei quali due o più parti acconsentono su base reciproca a cessare interamente o in parte la fabbricazione di determinati prodotti, diversi tra loro, e ad acquistarli dalle altre parti, le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti in questione.»,

*leggi:* «Gli accordi di specializzazione reciproca sono accordi tra due o più parti che operano sullo stesso mercato del prodotto e in forza dei quali due o più parti acconsentono su base reciproca a cessare interamente o in parte la fabbricazione di determinati prodotti diversi tra loro, o ad astenersi dalla loro fabbricazione, e ad acquistarli dalle altre parti, le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti in questione.»

---









ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**